

Scuole private - Donazioni dirette e indirette, tutti i rischi della collazione nelle successioni

Le donazioni per anticipare parte dell'eredità futura possono diventare un potenziale motivo di contenzioso in assenza di una pianificazione testamentaria che preveda per gli eredi la dispensa da collazione e imputazione delle donazioni effettuate in vita.

*La nuova puntata della rubrica di Citywire Italia a cura di **Teseo Formazione e Consulenza**, punto di riferimento in Italia per la formazione certificata Efpa Italia e per la formazione di preparazione all'esame di consulente finanziario, è a firma di **Giovanni Carloni**, consulente e docente senior in ambito patrimoniale, con esperienza consolidata in attività di affiancamento e coaching per consulenti finanziari private e corporate.*

La poca attitudine degli italiani a pianificare il trasferimento del loro patrimonio è testimoniata dal basso numero di testamenti associato al fenomeno successorio.

Se ogni persona avesse modo di conoscere in maniera chiara e dettagliata gli effetti civilistici della propria successione legittima, includendo gran parte dei potenziali rischi di discordia tra eredi e contenzioso, di mancata tutela di persone care o di depauperamento del patrimonio, sentirebbe quasi sempre il bisogno di pianificare diversamente il trasferimento della sua ricchezza.

Molti ritengono che con le **donazioni** sia possibile destinare liberamente e senza rischi parte del proprio patrimonio ai figli e/o al coniuge, preoccupandosi soprattutto delle conseguenze di natura fiscale, ma trascurando totalmente gli effetti potenzialmente più insidiosi come, ad esempio, quelli legati alla **collazione**.

Quest'ultima, infatti, può in un solo istante **vanificare gli effetti delle donazioni dirette e indirette** effettuate nell'arco della propria vita ai figli e/o al coniuge. Questo perché il legislatore italiano presuppone che le donazioni effettuate da un soggetto nei confronti dei

propri stretti congiunti (unicamente discendenti e coniuge) sono da considerarsi “**anticipazioni di eredità**”.

Ipotizziamo che un genitore divorziato avesse donato al figlio primogenito 200.000 euro per supportarlo nell’acquisto della prima casa e venisse a mancare prima di aver potuto provvedere a fare altrettanto nei confronti del secondogenito. Attraverso la collazione, si ripristinerebbe l’equa divisione prevista dalla successione legittima.

Ipotizzando che il valore del patrimonio del genitore divorziato che cade in successione risulti pari a 700.000 euro e che gli eredi fossero solo i due figli, come avverrebbe la suddivisione? Attraverso la collazione, i 200.000 euro che il primo figlio avrebbe ricevuto, sarebbero imputati alla sua quota ereditaria (pari a 450.000 euro, ovvero al 50% di 900.000 euro). Il primogenito riceverebbe, quindi, 250.000 euro dalla successione legittima, avendone già ricevuti altrettanti come anticipazione di eredità dal padre, mentre il secondo figlio otterrebbe i residuali 450.000 euro.

Se il padre avesse voluto effettivamente avvantaggiare il primo figlio attraverso la donazione fatta in vita, avrebbe dovuto **dispensare quella donazione dalla collazione** e dall’imputazione (ex se) attraverso lo stesso contratto di donazione o attraverso un testamento.

In questa seconda ipotesi, i figli avrebbero suddiviso in parti uguali l’eredità di 700.000 euro, con un evidente vantaggio per il primo, che otterrebbe 550.000 euro contro i 350.000 euro del fratello, godendo di fatto di una buona parte della quota disponibile del padre. Le quote di legittima dei due figli, pari a 300.000 euro cadauna, in questo ultimo caso, sarebbero rispettate (le quote di legittima sono infatti pari ad $1/3$ di 900.000 euro per ciascun figlio; $1/3$ di 900.000 è la quota disponibile).

Spesso le donazioni sono effettuate verso i figli senza pensare all’esistenza dell’istituto della collazione. Sebbene la collazione serva per evitare discriminazioni indesiderate tra figli, laddove si è fatto uso di donazioni per anticipare parte della loro eredità futura, queste possono diventare un **potenziale motivo di contenzioso in assenza di una pianificazione testamentaria** che preveda per gli eredi la dispensa da collazione e imputazione delle donazioni effettuate in vita.

È necessario, dunque, chiarire che i presupposti oggettivi affinché possa trovare applicazione la collazione sono la presenza di almeno due eredi collatizi (es. coppia di coniugi con almeno un figlio, persona convivente, vedova o divorziata con almeno due figli); almeno una donazione ricevuta da almeno uno degli eredi collatizi e che non sia stata effettuata dal donante una dispensa da collazione delle donazioni.

Quest'ultima, infatti, non previene il rischio di eventuali lesioni di quote di legittima, ma evita che i figli possano entrare in contenzioso tra loro per effetto della collazione, quando hanno ricevuto, nell'arco della loro vita, anticipazioni di eredità in modalità e tempi che portano a valutazioni differenti, seppure nel rispetto delle quote di legittima previste dalla normativa vigente.